



COMUNE DI PODENZANO



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALSIASI GENERE E DI PATROCINIO A
FAVORE DI TERZI**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 23/07/2025

- Art. 1** OGGETTO
- Art. 2** NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DI UTILITÀ RICADENTI NELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- Art. 3** FINALITÀ
- Art. 4** ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
- Art. 5** SEZIONI
- Art. 6** ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE
- Art. 7** PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE, LA VARIAZIONE, LA REVISIONE E LA CANCELLAZIONE
- Art. 8** DIFFUSIONE DELL'ALBO COMUNALE
- Art. 9** AREE DI INTERVENTO
- Art. 10** TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI
- Art. 11** ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TERZI NON ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE
- Art. 12** MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
- Art. 13** TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI E DI UTILITÀ NON RICADENTI NELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- Art. 14** PATROCINIO
- Art. 15** CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI ED IMPIANTI A SEGUITO DI PATROCINIO
- Art. 16** PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI E INFORMAZIONI RELATIVI ALLA CONCESSIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI
- Art. 17** ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) l'istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni;
 - b) l'erogazione da parte del Comune di Podenzano di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di terzi, ed in particolare ad Associazioni, Fondazioni ed Enti del terzo settore, in attuazione dell'art. 12 della legge 07 agosto 1990 n. 241 ed in attuazione dell'art. 16 dello Statuto Comunale;
 - c) il riconoscimento del Patrocinio da parte del Comune di Podenzano, se accompagnato dalla concessione di contributi o altre utilità economiche.

ART. 2 NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DI UTILITA' RICADENTI NELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni in denaro e le altre concessioni che concretizzano vantaggi economici di agevolazione o di privilegio elargite a soggetti terzi che non assumono nei riguardi del Comune alcun obbligo di controprestazione.
2. Rientra nel concetto di contributo e di utilità economica altresì la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune, con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo regolata da apposito Regolamento comunale.
3. La concessione dei contributi è subordinata ai finanziamenti approvati nell'ambito del Bilancio di previsione annuale dell'Ente.

ART. 3 FINALITA'

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità del Comune di Podenzano, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 9.
2. Il Comune definisce annualmente l'importo dei contributi e degli altri benefici economici da corrispondere e assegna i relativi fondi ai Servizi competenti in relazione al Piano Esecutivo di Gestione.

ART. 4 ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'Amministrazione provvede all'istituzione di un apposito "Albo Comunale delle Associazioni" al quale possono richiedere l'iscrizione tutte le Associazioni, riconosciute e non riconosciute, operanti sul territorio comunale. L'Albo viene approvato con determinazione del Responsabile del Servizio competente.
2. Non possono essere iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni:
 - Partiti e associazioni con finalità politiche,
 - Associazioni sindacali,
 - Associazioni di categoria,
 - Associazioni di datori di lavoro,
 - Associazioni che hanno come finalità diretta la tutela degli interessi economici dei soggetti associati,

- Associazioni che perseguono finalità incompatibili con la Costituzione Italiana,
- Associazioni che prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che, infine collegano, in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 5 SEZIONI

1. L'Albo Comunale delle Associazioni è composto da quattro Sezioni:
 - A) Registro delle Associazioni di promozione sociale,
 - B) Elenco delle Organizzazioni di volontariato,
 - C) Elenco delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche,
 - D) Elenco di tutte le altre Associazioni non rientranti in alcuna delle Sezioni precedenti.
2. In particolare le Sezioni sono così composte:

Sezione A)

Possono richiedere l'iscrizione alla presente Sezione le Associazioni di promozione sociale disciplinate ai sensi della L. 383/2000 e della L.R. n°34/2002 e successive modificazioni e dalla L.R. n° 8/2014 che dimostrino di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere sede nel territorio del Comune di Podenzano,
- svolgere la propria attività nel territorio comunale con continuità, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale.

Sezione B)

Possono richiedere l'iscrizione alla presente Sezione le Organizzazioni di volontariato, dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, disciplinata ai sensi della L.R. n° 12/2005 e successive modificazioni e dalla L.R. 8/2014 che dimostrino di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere sede nel territorio del Comune di Podenzano,
- svolgere la propria attività nel territorio comunale con continuità, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale.

Sezione C)

Possono chiedere l'iscrizione alla presente Sezione le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n°289 e successive modificazioni, dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o Discipline Sportive Associate (DSA) e/o Enti di Promozione Sportiva (EPS) cui esse sono affiliate, che dimostrino di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere sede nel territorio del Comune di Podenzano,
- svolgere la propria attività nel territorio comunale con continuità, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale.

Sezione D)

Possono richiedere l'iscrizione alla presente Sezione tutte le altre Associazioni non rientranti in alcuna delle Sezioni precedenti:

- Associazioni, Fondazioni, Comitati disciplinati ai sensi del Codice Civile Libro I, Titolo II, capo II e III, art. 14-42,
- organizzazioni non governative (O.N.G.) ai sensi della L. n°49/87,
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi del D. Lgs. n°460/97,

che dimostrino di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere sede nel territorio del Comune di Podenzano,
- svolgere la propria attività nel territorio comunale con continuità, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale.

ART. 6 ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE

1. La domanda di iscrizione, corredata delle autocertificazioni richieste come da apposito modulo, deve essere presentata al Comune e firmata dal legale Rappresentante o dal Responsabile locale dell'Associazione/Organizzazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia Atto costitutivo e dello Statuto (ove previsto), ovvero accordi tra gli Associati;
- b) Codice Fiscale/Partita IVA;
- c) relazione sull'attività svolta o che si intende realizzare sul territorio;
- d) elenco nominativo delle cariche sociali con i relativi recapiti;
- e) ultimo Bilancio annuale dell'Associazione/Organizzazione (ove previsto), ovvero, se non previsto, prospetto di rendicontazione delle entrate e delle spese.

ART. 7 PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE, LA VARIAZIONE, LA REVISIONE E LA CANCELLAZIONE

1. Il Servizio Responsabile dei procedimenti di registrazione, variazione, revisione e cancellazione in ordine all'Albo Comunale è il Servizio Affari Generali.
2. La registrazione viene effettuata previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 ed a seguito della consegna di tutta la documentazione richiesta come indicato all'art. 6.
3. Ogni variazione in merito a quanto comunicato nell'iscrizione all'Albo, relativa a:
 - Sede sociale,
 - Statuto,
 - Legale Rappresentante,
 - Sezioni tematiche,
 - Forma giuridica,
 - Scioglimento dell'associazione/organizzazione e cessazione attività,

deve essere comunicata all'Amministrazione entro tre mesi dalla data dell'assunzione della variazione, da parte dell'Associazione/Organizzazione stessa, utilizzando l'apposito modulo.

4. L'Albo Comunale è soggetto alla revisione triennale per la verifica della permanenza dei requisiti delle Associazioni iscritte; a tal fine, le Associazioni/Organizzazioni registrate trasmettono all'Amministrazione un'autodichiarazione attestante il permanere dei requisiti entro tre mesi dalla comunicazione della revisione da parte dell'Amministrazione Comunale.
5. La cancellazione di un'Associazione/Organizzazione all'Albo comunale è disposta:
 - per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione,
 - su richiesta dell'Associazione/Organizzazione stessa,
 - per mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui al precedente comma, richiesta in sede di revisione.
6. Il termine massimo del procedimento per la registrazione, variazione, revisione e cancellazione è fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere come sotto specificato:
 - dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione/Organizzazione,
 - dal termine assegnato per la presentazione della documentazione necessaria per la revisione,
 - dall'inizio del procedimento d'ufficio.
7. Tale termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni nel caso venga richiesta documentazione integrativa. La registrazione, variazione e cancellazione, diventano efficaci a seguito di determina del Servizio Affari Generali. L'Amministrazione comunale comunica i provvedimenti all'Associazione/Organizzazione interessata entro 30 (trenta) giorni successivi.

ART. 8 DIFFUSIONE DELL'ALBO COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza dell'elenco di tutte le Associazioni/Organizzazioni iscritte all'Albo comunale, da parte degli Enti, delle Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità comunale.

ART. 9 AREE DI INTERVENTO

1. I contributi di cui all'art. 1, lett. b), sono concessi dal Comune per le seguenti attività:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- e) attività inerenti allo sviluppo turistico del territorio;
- f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori culturali, ambientali e dello sviluppo sostenibile;
- g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- h) attività rivolte alla difesa dell'ambiente, alla sicurezza territoriale e alla protezione civile;
- i) attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
- l) iniziative di inclusione delle fasce deboli della cittadinanza.

ART. 10 TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

1. Nell'attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi descritte nei precedenti articoli, il Comune opera secondo le seguenti modalità d'intervento:

a) quando il Comune ritiene che sia necessaria l'azione congiunta dell'Amministrazione con uno o più soggetti pubblici o privati operanti sul territorio, può promuovere un Avviso pubblico in tal senso, verificando le disponibilità esistenti. Tale Avviso pubblico viene approvato dalla Giunta comunale, pubblicato ogni anno e contiene la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge e il tipo di progetti che si richiede di promuovere. Le domande finalizzate all'ottenimento di contributi o di altri benefici dovranno essere redatte in conformità allo schema pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente;

b) il Comune valuta inoltre le richieste che i soggetti richiedenti autonomamente gli rivolgono:

1) per le attività ordinarie dei soggetti iscritti all'Albo delle Associazioni, sulla base di apposito avviso pubblico predisposto dall'Amministrazione e contenente i criteri di cui al successivo art. 12 comma 1, le modalità di erogazione dei contributi ed i termini per la presentazione delle richieste.;

2) per attività straordinarie e particolarmente rilevanti di cui i medesimi soggetti vogliono farsi promotori; tali richieste devono essere presentate attraverso la specifica modulistica messa a disposizione, con approvazione successiva da parte della Giunta Comunale.

ART. 11 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TERZI NON ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE

1. È possibile derogare al disposto dell'art. 4 del presente Regolamento per l'assegnazione dei contributi in casi particolari, adeguatamente motivati, anche a favore di Enti pubblici, Enti privati, Fondazioni ed altre Istituzioni ed Associazioni, anche se non iscritti nei registri di cui all'art. 4, al fine di sostenere specifiche iniziative rientranti nelle aree tematiche di intervento indicate all'art. 9. La deroga è autorizzata con delibera di Giunta Comunale.

ART. 12 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I criteri di attribuzione dei benefici previsti dall'art. 10 lett. a) e b1) del presente Regolamento, sono deliberati dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento. Ogni atto conseguente alla deliberazione della Giunta Comunale è demandato al Responsabile del Servizio competente.
2. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo dal Comune per la medesima attività o iniziativa nell'anno in corso.
3. La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione fiscale attestante le spese sostenute da parte del richiedente, da presentarsi entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività svolta.

ART. 13 TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI E DI UTILITÀ NON RICADENTI NELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di Leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale o da apposite convenzioni per l'utilizzo e la gestione delle strutture comunali;
- b) ai contributi di natura assistenziale.

ART. 14 PATROCINIO

1. Il Comune di Podenzano ha la facoltà di assegnare, su richiesta scritta dell'interessato, il proprio patrocinio morale ad una iniziativa proposta e realizzata da terzi. Per patrocinio si intendono il riconoscimento morale e la manifestazione di apprezzamento e di adesione all'iniziativa ritenuta meritevole per le sue finalità.
2. Il patrocinio si esercita mediante apposizione della denominazione e del logo/stemma comunale all'interno del materiale divulgativo di comunicazione dell'iniziativa patrocinata (es: manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni. ecc...).
3. Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dagli uffici competenti, qualora non comporti oneri, è concesso dalla Giunta Comunale sulla base delle tipologie di attività definite per ogni singola area di intervento di cui all'art. 9.
4. Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo finanziario o altri benefici che devono essere sempre espressamente richiesti nei termini previsti dal presente Regolamento.
5. Con le concessioni del patrocinio, qualora richieste, possono essere accordate le agevolazioni tariffarie, o di imposte previste da specifiche disposizioni di legge o di Regolamento.
6. L'attribuzione del patrocinio di cui al presente articolo comporta l'incombenza in capo al destinatario di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa.
7. Le richieste di patrocinio devono essere presentate possibilmente 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
8. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

ART. 15 CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI ED IMPIANTI A SEGUITO DI PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio del Comune può comportare, per disposizione della Giunta Comunale, previa istruttoria del Responsabile di Servizio competente, la concessione gratuita di locali, impianti, attrezzature di proprietà del Comune.
2. L'assistenza della Polizia Locale e/o di altro personale comunale, ove ritenuta necessaria, è predisposta dal Responsabile di Servizio secondo necessità, compatibilmente con le esigenze del servizio.
3. Quando sia richiesto l'uso di piazze, vie, spazi pubblici, ovvero di locali pubblici, la concessione avviene con l'osservanza delle norme vigenti.
4. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato ai commi precedenti quando si tratti di iniziative, attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

ART. 16 PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI E INFORMAZIONI RELATIVI ALLA CONCESSIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. Il presente Regolamento è reso pubblico nell'apposita sezione del sito Internet istituzionale dell'Ente dedicata all'"Amministrazione Trasparente".
2. Nella medesima Sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di contributi. Sono altresì resi pubblici, con le stesse modalità, gli eventuali provvedimenti di revoca, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2016.
3. Le informazioni di cui al presente titolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento e nelle more di istituzione dell'Albo delle Associazioni, i contributi verranno erogati sulla base dei criteri previsti nella regolamentazione precedente in essere.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune, purché non in contrasto con le norme qui codificate.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.